XIV LEGISLATURA —

N. 326

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Attuazione del progetto di variante relativo all'ampliamento della sede del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona, loc. Vallemiano»

(Parere ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 14 gennaio 2004)



SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE ATTIVITA' PRODUTTIVE AMBIENTE TERRITORIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto: Comune di Ancona, progetto di variante relativo all'ampliamento della sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona, loc. Vallemiano, Procedura di cui al comma 4 dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'art. 3, comma 4, del D.P.R. 18 aprile 1994, n.383.

In data 14 luglio 2003 è pervenuta alla Presidenza del Consiglio dei ministri la proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, trasmessa con nota del 27 giugno 2003, per gli adempimenti di cui al comma 4 dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 per l'opera indicata in oggetto finalizzata alla relativa autorizzazione "ora per allora". (all.1)

In data 29 gennaio 1990 il Ministero dei Lavori Pubblici ha autorizzato la costruzione della Caserma dei VV.FF., i cui lavori sono iniziati nel giugno del 1999.

Le esigenze operative di detto Corpo civile, dalla fase progettuale a quella esecutiva, di tale opera si sono ampliate determinando la necessità di rielaborare il progetto originariamente approvato, con una maggiorazione del 20 per cento della relativa volumetria prevista originariamente.

La variante progettuale in discorso, erroneamente, non è stata tempestivamente sottoposta alla procedura che prevede la possibilità di autorizzare le opere di interesse statale, anche in difformità alle prescrizioni urbanistiche, di cui all'art. 81 del DPR 616/77 e del successivo DPR 383/94, con la conseguente costruzione di un edifico in contrasto con le prescrizioni urbanistiche rilasciate dal Comune di Ancona.

Per ovviare alle irregolarità derivanti dall'esistenza di un'opera pubblica in difformità agli strumenti urbanistici vigenti, il Provveditorato alle OO.PP. per le Marche ha provveduto ad indire più conferenze di servizi, l'ultima delle quali (riunioni effettuate in data 27 settembre 2001 e 24 ottobre 2001) ha registrato la non disponibilità tecnica da parte del Comune di Ancona ad



Tresidenzadel Consiglio/dei/Unistri

autorizzare la richiesta variante e, pertanto, non è stato possibile pervenire all'intesa ai sensi del citato art. 81 del DPR 616/77.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ottenuto dal Presidente della Regione Marche, deliberazione di Giunta n. 1912 del 4 novembre 2002, (all.2) la dichiarazione di aderire con prescrizioni ad un'Intesa per autorizzare "ora per allora" la nuova caserma dei Vigili del Fuoco in parola in difformità al progetto originariamente autorizzato.

Le prescrizioni della citata delibera sono le seguenti: a) le strutture edilizie ed i piazzali debbono essere messi in relazione tramite la costruzione di una rampa interna sul lato Vallemiano; b) l'accesso su via Bocconi, allo scopo di evitare pericoli al traffico, deve essere posto in sicurezza tramite l'arretramento del cancello automatico su l'area di proprietà demaniale e contestuale costruzione delle corsie di accelerazione e decelerazione previo accordo con il Comune di Ancona in relazione alla proprietà demaniale e/o comunale."

Contemporaneamente il citato Ministero ha acquisito definitivamente l'avviso negativo del Comune di Ancona, che con delibera di Giunta n. 1 del 25 marzo 2003, ha determinato di non autorizzare le varianti realizzate, per motivi attinenti all'impatto ambientale dell'edificio in parola, ritenuti di ostacolo alla variazione degli strumenti urbanistici in atto

Successivamente il Dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 31 ottobre 2003, n. 955/03 ha tenuto a precisare che la volumetria della parte non autorizzata dell'opera può considerarsi "non particolarmente rilevante se posta in relazione al volume dell'opera già autorizzato, circa 16000 mc. (e che) la porzione di edificio non autorizzata, peraltro, è destinata ad ospitare alloggi di servizio per i dirigenti dell'Ispettorato regionale dei vigili del foco delle Marche nonché del Comando provinciale di Ancona ed alcuni uffici di supporto".

Nella medesima nota si riferisce anche la disponibilità del Comando provinciale di Ancona e del Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche a "realizzare gli interventi relativi all'impianto circolatorio locale al fine di ridurre i problemi di inquinamento acustico ed atmosferico."

Permanendo l'interesse pubblico alla regolarizzazione della Caserma dei vigili del fuoco di Ancona, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, come detto all'inizio, ha richiesto l'applicazione del dispositivo del più volte accennato art. 81 del DPR n.616/1977 e successive modifiche.

Al cospetto della rilevanza primaria e strategica dell'interesse pubblico in esame, che ritiene essenziale assicurare la destinazione dell'opera ai fini istituzionali del Corpo dei vigili del fuoco di Ancona, si ritiene essenziale il ricorso alla procedura di cui al cennato art 81 del DPR n.616/1977 e successive modifiche.



Tresidenzadel Consiglio dei Ministri

L'iter individuato per l'applicazione della procedura di cui all'art 81, comma 4, del DPR n.616/1977 è il seguente: il Decreto dovrà essere esaminato dal Consiglio dei Ministri, possibilmente nella prossima riunione, perché questo ne condivida la proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, la adotti e lo invii alla Commissione interparlamentare per le questioni regionali, presso il Senato della Repubblica, al fine di acquisirne il parere. Successivamente, il decreto sarà sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei Ministri per l'invio alla Presidenza della Repubblica per l'emanazione.

Il provvedimento consta di due articoli il cui contenuto così si sintetizza:

Articolo 1: il primo articolo prevede l'autorizzazione "ora per allora" dell'intervento di cui trattasi. La terminologia adottata evidenzia la circostanza che si tratta di una autorizzazione postuma, finalizzata alla sanatoria dell'intervento in relazione alle parti in cui il medesimo non risulta conforme all'autorizzazione in parola. Giova rammentare che il principio dell'ammissibilità di autorizzazioni in sanatoria costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico ispirato all'economia dei mezzi giuridici, che suggerisce di consentire la sanatoria di interventi formalmente non dotati del titolo autorizzatorio ma sostanzialmente conformi a legge e quindi meritevoli di autorizzazione in caso di ripresentazione di una istanza ordinaria. Si deve soggiungere che detta ratio ricorre con particolare forza con riguardo alla presente fattispecie, nella quale si tratta di valutare, pur se a posteriori, l'ammissibilità di un intervento edilizio posto in essere dalla mano pubblica al fine del soddisfacimento di un interesse pubblico primario ed indifferibile.

Articolo 2: l'articolo successivo fa carico alle competenti amministrazioni dei lavori pubblici e dei vigili del fuoco dell'effettuazione degli interventi e dell'adozione delle misure necessarie al fine di porre rimedio agli inconvenienti prospettati dall'amministrazione comunale dissenziente nella zona interessata dall'intervento di che trattasi. Una attenta comparazione degli interessi ha infatti consentito di concludere che la prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento non può tradursi nell'obnubilazione degli interessi pubblici relativi al contemimento del traffico e del rischio di inquinamento. Di qui la necessità di contemperare gli interessi con una soluzione comparativa che collega la realizzazione della caserma ogni possibile intervento migliorativo finalizzato ad evitare, o ridurre al massimo, l'incidenza degli interessi pubblici, si da andare incontro alle osservazioni posti a fondamento dell'opinione dissenziente dell'amministrazione comunale.



Tresidenzadel Consiglio/dei/Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE ATTIVITA' PRODUTTIVE AMBIENTE TERRITORIO

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Relazione: Proposta di ricorso alle procedure di cui al comma 4 dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'art. 3, comma 4, del D.P.R. 18 aprile 1994, n.383. Comune di Ancona, progetto di variante relativo all'ampliamento della sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona, loc. Vallemiano.

Con lo schema di provvedimento in parola si dispone l'autorizzazione in sanatoria della realizzazione, difforme per volumetria rispetto al titolo autorizzativO originario, DELLA caserma dei vigili del fuoco nel Comune di Ancona in difformità rispetto alle previsioni urbanistiche comunali.

Il ricorso alla procedura di cui all'articolo 81, comma 4, del d.P.R. n. 616/1977, ove si prevede l'emanazione di un decreto presidenziale previa deliberazione del Consiglio dei Ministri in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con le amministrazioni territoriali, si è reso necessario in ragione del permanere dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'edifico e del dissenso del Comune di Ancona in ordine alla autorizzazione in sanatoria rispetto all'originario titolo autorizzativi. Segnatamente, la Giunta del Comune di Ancona con delibera N/1 in data 25 marzo 2003 ha ritenuto di non autorizzare "ora per allora" il progetto di ampliamento della sede del Comando dei vigili del fuoco in variante al P.R.G., in considerazione che il manufatto realizzato sorge in prossimità di una viabilità caratterizzata da un notevolissimo traffico in entrata e in uscita dal centro città, ed amplifica, oltre modo, i problemi di inquinamento ambientale ed acustico. La necessità di attivare la procedura disciplinata dall'articolo 81 citato., come richiamato dal comma 4 dell'articolo 3 del d.P.R. 383/1994, ai fini del superamento del dissenso così motivato del Comune di Ancona, è stata congruamente motivata dal Ministero proponente in base alla duplice

considerazione della rilevanza ed attualità degli interessi perseguiti con la realizzazione della caserma in parola e della possibilità di adottare misure tecniche idonee ad ovviare agli inconvenienti denunciati dall'amministrazione comunale. Vieppiù significativa è risultata, ai fini della ponderazione finale degli interessi in rilievo, la evidenziazione della limitata "dimensione", anche in relazione ai profili critici espressi dal Comune, delle opere irregolari rispetto a quelle già assentite.

Giova soggiungere che il carattere generale del principio dell'ammissibilità di provvedimenti in sanatoria depone nel senso della praticabilità del meccanismo di cui all'articolo 81 cit. anche per superare dissensi circa l'autorizzazione di una opera realizzata (nel caso di specie in parte) senza pregresso titolo abilitante a autorizzazione.



Tresidenzadel Consiglio dei Ministri

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della Repubblica,

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche, legge urbanistica;

VISTI gli articoli 80, 81, 82 e 83 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche ed integrazioni recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382;

VISTI gli articoli 4 e 5 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo delle attività urbanistiche ed edilizia;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'Attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA al legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente norme sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VISTO il d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383, recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale;

CONSIDERATO che con D.G. R. n. 4365 del 3 luglio 1989, la Regione Marche, a conclusione del procedimento previsto ai sensi dell' art. 81 del DPR del 24 luglio 1977 n 616, ha accertato la conformità alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti nel comune di Ancona, del progetto relativo alla realizzazione della sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in località "Vallemiano";

CONSIDERATO che con provvedimento del Ministro per i Lavori Pubblici in data 29 gennaio 1990, n. 1331 è stata autorizzata la realizzazione delle opere e che i lavori sono successivamente iniziati nel giugno 1999;

RITENUTO che per far fronte ad esigenze operative e logistiche, sopravvenute nel tempo trascorso tra l'autorizzazione alla esecuzione delle opere in questione e l'apertura del cantiere, il Ministero dell'interno, Direzione generale protezione civile e dei servizi antincendio, ha elaborato un nuovo progetto per la realizzazione di un'opera con una volumetria superiore a quella prevista nel progetto autorizzato;



Tresidenzadel Consiglio/dei/Ministri

CONSIDERATO che il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le Marche ha convocato, senza esito, in data 27 settembre 2001, una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 3 DPR 18 aprile 1994 n. 383, con la Regione Marche, la Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche, il Comune di Ancona e il Comando Provinciale vigili del fuoco finalizzata all'esame e approvazione, ai sensi dello stesso art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, del nuovo progetto;

CONSIDERATO che in data 12 giugno 2002, con nota prot. n. 290/02, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'intesa del Presidente della Regione Marche, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1985, n.47 e della circolare del Ministero per i lavori pubblici. n.22411UL del 17 giugno 1995, punto 2.1, al fine di autorizzare "ora per allora" le opere in difformità eseguite;

VISTA la delibera di Giunta della Regione Marche n. 1912 del 4 novembre 2002 di adesione, ai sensi dall'art. 5 della legge 47/85, all'intesa proposta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per autorizzare ora per allora le opere realizzate in variante ed in difformità dal progetto precedentemente autorizzato, con le prescrizioni riportate al punto 3 della delibera.

CONSIDERATO che è stata indetta la Conferenza di servizi del 16 aprile 2003 presso il Ministero per le Infrastrutture e dei Trasporti, finalizzata a promuovere un'intesa per la ricostruzione del titolo abilitativo "ora per allora" delle opere eseguite in variante, con la partecipazione dei rappresentanti della Regione Marche, del Comune di Ancona e del Provveditorato alle opere pubbliche per le regione Marche;

PRESO ATTO che in sede di conferenza di servizi è stata acquisito l'avviso del Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza archeologica delle Marche che l'area interessata non è sottoposta a vincolo di tutela dal punto di vista archeologico;

CONSIDERATO che nella medesima conferenza la Regione Marche ha confermato l'adesione all'intesa espressa nella deliberazione di Giunta n. 1912 del 4 novembre 2002;

VISTA la decisione di Giunta del Comune di Ancona N/1 in data 25 marzo 2003 di non autorizzare ora per allora il progetto di ampliamento della sede del Comando dei vigili del fuoco in variante al P.R.G., in considerazione che il manufatto realizzato sorge in prossimità di una viabilità caratterizzata da un notevolissimo traffico in entrata e in uscita dal centro città, amplifica, oltre modo i problemi di inquinamento ambientale ed acustico;

CONSIDERATA l'urgente necessità di utilizzare le strutture della nuova sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Ancona;



Tresidenzadel Consiglio/dei Ministri

VISTA la proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 giugno 2003 di ricorrere alla procedura di cui al comma 4, dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come previsto dall'art. 3, comma 4, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383;

PRESO ATTO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 955/03 del 31 ottobre 2003 ha confermato la disponibilità da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ancona e del Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche, a realizzate specifici interventi finalizzati a ridurre gli eventuali problemi di inquinamento acustico ed atmosferico;

CONSIDERATO che alla luce delle valutazioni espresse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata riconosciuta l'attualità e la rilevanza dell'interesse pubblico al mantenimento delle opere eseguite in variante al progetto originario della caserma dei vigili del fuoco e, quindi, di procedere per l'opera in argomento, così come realizzata, in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici vigenti in Ancona, prendendosi altresì atto dell'impegno ad adottare tutte le misure opportune e necessarie per ovviare agli inconvenienti rappresentati dal Comune dissenziente in sede di conferenza di servizi;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 81 comma 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sulla proposta sopra indicata del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTE le preliminari del	liberazioni del Consiglio	dei Ministri, adottate ne	elle riunioni del

SENTITO il parere della Commissione interparlamentare per le questioni regionali, espresso nella seduta del

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri

Emana il seguente decreto:

Articolo 1

E' autorizzato il progetto relativo all'ampliamento della sede del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Ancona, località Vallemiano, con le prescrizioni indicate dal punto 3 delle delibera di Giunta della Regione Marche in data 4 novembre 2002, in variante del progetto già autorizzato con provvedimento del Ministro per i Lavori Pubblici in data 29 gennaio 1990, n. 1331.



Tresidenzadel Consiglio/dei/Unistri

Articolo 2

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Provveditorato alle Opere pubbliche per la Regione Marche sono incaricati, nel rispetto delle proprie competenze, all'esecuzione del presente decreto e il Comando provinciale dei vigili del Fuoco di Ancona unitamente allo stesso Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche provvederanno a realizzare, di intesa con il Comune di Ancona, gli interventi che si riterranno necessari per ridurre eventuali problemi di inquinamento acustico ed atmosferico.